**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN………………….DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA**

**NB. LE PARTI IN ROSSO INDICANO UNA NOTA, QUELLE IN GIALLO IMPLICANO UNA SCELTA. PRIMA DI PROCEDERE ALLA STAMPA CANCELLARE LE PARTI IN ROSSO E TOGLIERE LE EVIDENZIAZIONI IN GIALLO DOPO AVER EFFETTUATO LA SCELTA.**

**TRA**

l’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona del Prof.

nato a il , Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in

domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017

**E**

l’ENTE OSPITANTE, con sede in

in persona del Direttore Generale Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

**PREMESSO CHE:**

- l’art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l’art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l’articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l’altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell’ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell’articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**E’ PREMESSO INOLTRE CHE:**

- l’Azienda/Ente, con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

- l’Azienda/Ente non costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo,

OPPURE **(scegliere una delle due ipotesi)**

 - l’Azienda/Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in

dell’Università degli Studi di

e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione in

nella seduta del

ha ritenuto di particolare interesse la proposta pervenuta in quanto **ESPRIMERE MOTIVAZIONE**

ed ha, pertanto, accertato la disponibilità del Dott.

a svolgere presso tale Azienda/Ente un periodo di stage formativo,

 **TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Medico in formazione specialistica**

L’Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in

il Dott.

nato a

il

residente a

codice fiscale

**Art. 3 – Durata dello stage**

Il periodo di stage si svolge dal

al

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

**Art. 4 – Luoghi e tempi**

L’Azienda/Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di

con orario di accesso

**Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

**declinare gli obiettivi formativi**

**Art. 6 – Natura giuridica dello stage**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all’addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

**Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di stage si svolge sotto la guida di

Dirigente medico della

indicato come tutore dall’Azienda/Ente soggetto ospitante.

Il Dott. **(diverso dal tutor presente in azienda/ente)**

È tutor universitario designato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

**Art. 8 – Accertamento frequenza**

L’accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell’Azienda/Ente è affidato al tutore il quale provvede a comunicare al Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

**Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l’attività di formazione presso l’Azienda/Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell’attività di stage**

Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata dal Dott.

tutore universitario

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 11 – Copertura rischi professionali**

L’Azienda/Ente provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

OPPURE **(scegliere una delle due ipotesi)**

A carico del medico in formazione specialistica

**ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. In particolare l’ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall’art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell’ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell’ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.

**Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio**

L’Azienda/Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

**ART. 14 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: https://privacy.unipv.it/ e …

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall’esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l’Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

L’ente convenzionato, in relazione all’attività di tirocinio, così come stabilito dall’art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**ART. 15 - Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi

al

al

**ART. 16 – Recesso (determinare il periodo)**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso **(DA DETERMINARSI DI VOLTA IN VOLTA IN RELAZIONE ALLA DURATA DELLO STAGE)** da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

**ART. 17 - Imposte**

La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell’Ente, salvo che lo stesso goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

**Art. 18 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Pavia, data del protocollo

Per L’università degli Studi di Pavia

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in

Prof. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Firmato digitalmente

Per l’Ente

Il Direttore Generale

(Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Firmato digitalmente

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |